

Cassazione Penale Sez. 6 Sentenza Num. 12276 Anno 2016

Presidente: Nicola Milo

Relatore: Domenico Carcano

Data Pubblicazione: 22.3.16

Omissis

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza 8 novembre 2013, ha confermato la decisione luglio 2011 resa all'esito del giudizio di primo grado, con la quale C.R. fu dichiarato responsabile del delitto di tentato abuso d'ufficio poichè, quale medico addetto al servizio di continuità assistenziale della ASL Umbra, redigeva due certificati medici, l'uno l'11 marzo 2006 e l'altro 1 aprile 2006, con i quali prolungava il proprio periodo di malattia, dovuta a un incidente assertivamente avvenuto il (OMISSIS), alla fine del turno di guardia medica, in tal modo commettendo atti idonei diretti in modo equivoco a procurarsi un vantaggio in relazione alla richiesta di indennizzi. In (OMISSIS).

A fronte dell'impugnazione proposta dalla difesa, volta a far valere la non riferibilità della firma apposta sui certificati all'imputato nonché in ogni caso che non vi sarebbe stata alcuna violazione delle disposizioni in tema di astensione, **poiché un medico può autocertificare il proprio stato di salute** relativo agli esiti di un incidente stradale che lo renda temporaneamente inabile al lavoro, la Corte di merito riteneva corretta la decisione del primo giudice.

Per la Corte di merito, a un medico, cui siano attribuite funzioni di pubblico ufficiale, è preclusa una potestà di autocertificazione, oltre che per motivi deontologici, anche e fondamentalmente per la funzione pubblica esercitata e, nel caso concreto, per l'incontrovertibile interesse di natura economica - quello di precostituire la prova della durata della malattia - chiaramente connesso alle anzidette autocertificazioni.

Del resto, la fattispecie di abuso d'ufficio prevede espressamente il dovere di caso astensione in caso di conflitto di interessi) nel caso cioè in cui l'atto da compiere potrebbe procurare all'agente pubblico un ingiusto vantaggio patrimoniale o un ingiusto danno ad altri.

Da complessivo quadro probatorio è emerso che C.R. avrebbe rilasciato a sé stesso i certificati medici del pronto soccorso a sua firma e con il timbro della ASL n. (OMISSIS). Il funzionario preposto al controllo delle presenze ed assenze del personale riferiva che C. spesso rilasciava a sé certificati a sua firma.

Altra circostanza emersa è che gli anzidetti certificati attestavano una periodo di inabilità temporanea "assoluta" e non "parziale", e ciò non abilitava C. a prestare attività in quel

periodo presso l'ASL, a differenza di quanto sostenuto (l'ASL difesa) secondo cui C. avrebbe potuto continuare a svolgere la propria attività al pronto soccorso.

In conclusione, per entrambi i giudici di merito, le autocertificazioni redatte da C. erano dirette inequivocabilmente a preconstituire la prova della sua assenza prolungata dal proprio lavoro, per ottenere un indebito risarcimento dall'assicurazione a seguito di un incidente stradale provato solo dai certificati redatti dallo stesso C.. Tale condotta integra, affermano i giudici di merito, il tentativo di abuso di ufficio, non realizzatosi per il tempestivo intervento degli organi preposti alla vigilanza della regolarità del lavoro dei dipendenti.

2. C.R. propone personalmente ricorso e deduce:

- violazione ed errata applicazione degli artt. 56 e 323 c.p., per mancanza di motivazione.

Anzitutto il ricorrente ripropone quanto già posto alla Corte d'appello circa la mancanza di prova della riferibilità a lui della firma posta in calce ai due certificati.

Altro profilo è anche stato posto con i motivi di appello e cioè che non vi fosse alcun dovere di astensione e peraltro il certificato attesta la non completa guarigione con esiti permanenti da verificare.

Vi è stata assoluta buona fede, poiché il certificato è stato annotato sul registro in dotazione della struttura sanitaria.

Per il ricorrente, vi è unanime consenso sul fatto che un medico può assistere sé stesso e autocertificare il proprio stato di salute e ciò non configura l'ipotesi delittuosa di abuso d'ufficio, poiché tra l'altro manca l'elemento soggettivo del reato e l'esistenza di un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Ribadiva quanto già sostenuto in appello e disatteso dalla Corte di merito, e cioè, da un lato, che le autocertificazioni attestavano la non completa guarigione e, dall'altro, la completa guarigione con esiti permanenti da valutare.

Ulteriore deduzione è quella che il servizio di guardia medica è effettuato una o due volte al mese e per un solo giorno. Pertanto, la parziale incapacità temporanea attestata nel certificato medico del 18 luglio, non impediva a C. di "svolgere validamente il servizio di guardia medica.

3. La Difesa dell'ASL Umbria ha depositato una memoria, con la quale sostiene la corretta ricostruzione dei fatti effettuata da entrambi i giudici di merito e che la condotta di C. avrebbe prodotto un grave danno di immagine alla ASL n. (OMISSIS) della Regione Umbra.

Sottolineando, in particolare, che oltre alle indebite autocertificazioni rilasciate a se stesso, C., negli stessi giorni in cui aveva certificato la propria inabilità non si è astenuto dal lavoro.

Considerato in diritto

1. Questione assorbente è l'estinzione del reato per il quale si procede per prescrizione.

Il tempo "necessario a prescrivere" il reato è quello previsto dall'art. 157 c.p.p. , nel testo modificato dalla novella 2005 e ciò comporta che "il reato è estinto per prescrizione" qualora sia "decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale" e, "se si tratta di delitti", comunque un tempo non inferiore a sei anni, ancorché puniti con pena inferiore.

Il delitto di tentato abuso d'ufficio continuato è stato commesso mediante le condotte dell'11 marzo 2006, del 1° aprile 2006 e protratte fino al 18 luglio 2006, come indicato nell'imputazione;

date in cui sono stati presentati i certificati e tale è, dunque, per ciascuno di essi, il dies a quo di decorrenza del tempo massimo di sei anni; in tal modo, il tempo di prescrizione sarebbe dovuto scadere, il 18 luglio 2012.

Senonché, vi è stata l'interruzione del corso della prescrizione e ciò ha comportato, a norma degli artt. 160 v comma 1, e 161 c.p., l'aumento di un quarto. Per effetto di tale aumento, il tempo complessivo di prescrizione è pari a sette anni e sei mesi e la nuova scadenza va così fissata, 18 gennaio 2014.

Dall'esame degli atti processuali trasmessi, non risultano sospensioni del processo dovute a esigenze difensive o altre cause che per legge possano determinare tali effetti.

Nonostante l'interruzione del corso della prescrizione, per il cui effetto il periodo ordinario è aumentato a sette anni e sei mesi, il delitto ascritto si è, comunque, estinto per prescrizione, come dianzi indicato.

2. Il ricorso non è manifestamente infondato, tenuto conto delle questioni di diritto prospettate in relazione alla configurazione delle ipotesi criminose.

D'altro canto, non vi sono elementi che possano comportare - in base all'esame delle ragioni per le quali vi è stata condanna in primo grado, poi confermata in appello - l'assoluzione nel merito dell'imputato ex art. 129 cpv. c.p..

La ricostruzione dei fatti, dà ampiamente conto del danno cagionato e, pertanto, non possono che essere confermate le statuizioni civili.

In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione e, ferme restando le statuizioni civili, il ricorrente va altresì condannato a rifondere in favore della costituita parte civile le spese legali sostenute in questo grado.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.

Condanna il ricorrente a rifondere alla parte civile, ASL n. (OMISSIS) Regione Umbria, le spese sostenute in questo grado, liquidate in complessivi Euro 2.500,00 oltre Iva e CPA.